



Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Impianto

Piattaforma off-shore BRENDA

Procedimento

Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in mare delle acque di strato dalla piattaforma "BRENDA" derivanti dalle operazioni di estrazione di idrocarburi gassosi dagli impianti fissi di produzione denominati "BASIL", "REGINA", "ANNALISA" e "BRENDA".
- Istanza prot. n. 657 del 22 giugno 2021

ID Fascicolo Piattaforma

694

Proponente

ENI S.p.A.

Elenco allegati

- Piano di Monitoraggio del 01 giugno 2021 presentato con istanza prot. n. 657 del 22 giugno 2021 aggiornato al 11 aprile 2022;**
- Scheda B/2 aggiornata al 31 dicembre 2023;**
- Relazione Tecnica sul ciclo delle acque del 01 giugno 2021 aggiornata al 16 agosto 2023;**
- Relazione indisponibilità pozzi aggiornata GIAC/CS n. 07-22 di maggio 2022**

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: VA_05-Set_07
Data: 15/03/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 15/03/2024



VISTA la Legge 31 dicembre 1982, n. 979, “disposizioni per la difesa del mare”;

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. e in particolare la Parte III;

VISTO l’articolo 4 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero della Transizione Ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il DPCM 29 luglio 2021 n. 128 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021 che identifica la Direzione generale Valutazioni Ambientali (DGVA) e la Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza (DGIS);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all’Arch. Gianluigi Nocco l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il D.M. 28 luglio 1994, in attuazione del DPR 886 del 24 maggio 1979, con il quale è data concreta attuazione alla disciplina degli scarichi nelle acque del mare dei materiali derivanti da unità di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, e successive modificazioni;

VISTE le “Linee Guida per il monitoraggio degli effetti dello scarico in mare delle acque di produzione derivanti dall’estrazione di idrocarburi” (ISPRA, Manuali e Linee Guida 194/2021);

VISTO il D.M. 3 marzo 1998 di modifica al D.M. 28 luglio 1994, recante: “disciplina della garanzia fidejussoria per le attività di scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi”;

VISTO il Decreto Interministeriale del 13/09/1982 con il quale è stata conferita alla società ENI S.p.A. la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata “A.C 12.AG” e il successivo D.M. del Ministero del Ministero della Transizione Ecologica del 23/03/2021 di proroga alla concessione alla società Eni S.p.A fino al 12/11/2024.

RILEVATO che con fidejussione bancaria n. 7693901 del 6 marzo 2007 e relativa Appendice del 1 febbraio 2017, la Banca Monte dei Paschi di Siena si costituisce fidejussore della società ENI S.p.A. - Divisione Exploration & Production a favore del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi svolte dalla società ENI S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalle norme contenute nella Parte quarta e nella Parte sesta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il DD prot. PNM/13991 del 25 giugno 2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di autorizzazione allo scarico in mare delle acque di strato dalla piattaforma “BRENDA”, derivanti dalle operazioni di estrazione di idrocarburi gassosi dagli impianti fissi di produzione denominati “REGINA”, “ANNALISA” e “BRENDA”, per la durata di 4 anni;

CONSIDERATA la nota prot. n. PNM/9791 del 03/05/2019 di diniego al rinnovo dell’autorizzazione ex art. 104 D.Lgs 152/2006 riferita all’istanza della piattaforma “BASIL” presentata dalla società Eni S.p.A. con prot. n. 695 del 12/07/2012;

VISTO il DD prot. PNM/34754 del 30 dicembre 2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare decreto che modifica e integra il D.D. prot. n. PNM/13991 del 25 giugno 2018 nel quale allo scarico in mare delle acque di strato dalla piattaforma “BRENDA” sono aggiunte le acque di strato prodotte dalle operazioni di estrazione di idrocarburi gassosi dell’impianto fisso di produzione denominato “BASIL”;

VISTO e CONSIDERATO che la società ENI S.p.A., con prot. n. 657 del 23 giugno 2021, acquisita agli atti con prot. n. MATTM/68425 del 24 giugno 2021, ha presentato presso la Capitaneria di Porto di Pesaro e presso il Ministero della transizione energetica, l’istanza di rinnovo all’autorizzazione allo scarico in mare delle acque di strato prodotte dagli impianti fissi “BASIL”, “ANNALISA”, “REGINA” e “BRENDA” e scaricate in mare dalla piattaforma BRENDA, corredata della proposta formale al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del D.M. 28 luglio 94 per la durata di 4 anni;

CONSIDERATO che la Capitaneria di Porto di Pesaro con nota prot. n. 3132 del 23 febbraio 2024, acquisita con prot. n. 35358/MASE del 23 febbraio 2024, ha partecipato il proprio nulla contro in merito all’istanza presentata;

CONSIDERATO che la suddetta istanza di rinnovo è stata presentata dalla società ENI S.p.A. entro i termini previsti di cui al punto 7, dell’allegato A, dell’art. 1 del Decreto Ministeriale 28 luglio 1994;

PRESO ATTO che unitamente all’istanza sono stati presentati i seguenti documenti:

- Piano di Monitoraggio del 01 giugno 2021 volto a verificare “l’assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici derivanti dallo scarico diretto a mare delle acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi”;
- Scheda tecnica B/2 per lo scarico delle acque di strato derivanti da attività petrolifere in mare aggiornata al 25 marzo 2021;
- Relazione del 01 giugno 2021 relativa al ciclo delle acque di strato prodotte dagli impianti fissi “BASIL”, “ANNALISA”, “REGINA” e “BRENDA” e scaricate in mare dalla piattaforma “BRENDA”;
- Relazione n. GIAC/CS 21-21 di maggio 2021 comprovante la non disponibilità di pozzi idonei alla reiniezione delle acque di strato in giacimento;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle prescrizioni dell’autorizzazione rilasciata con DD prot. PNM/13991 del 25 giugno 2018 modificato con DD prot. PNM/34754 del 30 dicembre 2019, la società ENI S.p.A aveva trasmesso a mezzo pec:

- l'esito del monitoraggio ambientale relativo all'anno 2019 acquisito agli atti con prot. n. 1611/PNM del 30 gennaio 2020;
- l'esito del monitoraggio ambientale relativo all'anno 2020 acquisito agli atti con prot. n. MATTM/11412 del 04 febbraio 2021;
- l'esito del monitoraggio ambientale relativo all'anno 2021 acquisito agli atti con prot. n. MiTE/10170 del 28 gennaio 2022

CONSIDERATO che il Ministero della transizione energetica con nota prot. MATTM/72305 del 05 luglio 2021 ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico il rilascio del proprio parere di competenza;

CONSIDERATO che il Ministero della transizione energetica, con nota prot. n. MATTM/72753 del 06 luglio 2021 ha richiesto all'ISPRA una valutazione tecnico-scientifica relativa all'istanza in argomento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo scarico a mare delle acque di strato di cui ai commi 5 e 6, art. 104 D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza (DGIS), con nota prot. n. MASE/45618 del 24 marzo 2023, acquisita agli atti con prot. n. MATTM/45638 del 26 marzo 2023, ha espresso parere favorevole all'autorizzazione in argomento con le seguenti prescrizioni:

- trasmissione entro il 31 gennaio di ogni anno di una relazione annuale nella quale siano riportate le verifiche praticate dalla stessa in merito alla possibilità di adibire stringhe dei pozzi non più produttivi o eventuali nuovi pozzi alla reiniezione delle acque di strato "nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi". Nella relazione dovrà essere riportato:
 - il trend storico della produzione di acqua oltre che del gas, con i grafici opportunamente aggiornati alla data di trasmissione del documento, per mostrare gli effettivi sviluppi in termini di volumi di acqua di strato estratti in base alle attività effettuate;
 - i previsionali di acqua prodotta, per ogni pozzo.
 - Tale relazione dovrà essere trasmessa a questo Ministero (DGIS: Div. V e Div.VII) per le necessarie valutazioni che saranno relazionate alla Direzione Generale competente.

CONSIDERATO che la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza (DGIS) con la nota sopracitata ha rappresentato che "nel Decreto DEC-PNM-0013999 del 25.06.2018 la Società ha provveduto alla "trasmissione annuale dei dati relativi al monitoraggio delle deformazioni del suolo" e considerati gli abbassamenti registrati ha evidenziato che "nel Decreto DEC-PNM-0013999 del 25.06.2018 non è stata indicata come prescrizione la "trasmissione annuale dei dati relativi al monitoraggio delle deformazioni del suolo" ed al riguardo ha rimesso a questa Direzione Competente "l'opportunità di valutare/verificare la possibilità di prescrivere nel decreto di rinnovo dell'autorizzazione in parola la richiesta della trasmissione della documentazione tecnica che si presenta sia per i giacimenti indicati nei provvedimenti direttoriali del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 5481 del 20 marzo 2008 e prot. n. 3075 del 14 luglio 2008 (che recepiscono le prescrizioni contenute nel provvedimento DSA-2008-0000644 del 10 gennaio 2008 relativo alla ripresa della produzione) sia per i giacimenti per i quali sono presenti le prescrizioni sulla subsidenza dei decreti VIA, anche per le piattaforme Brenda e Basil o piuttosto inserire l'invio dati relativi al monitoraggio delle deformazioni del suolo che constano di grafici dai quali è possibile

visualizzare solo il trend degli spostamenti (ma se non corredati da relazione esplicativa non consentono di verificare l'effettivo andamento della subsidenza rispetto alle stime previsionali derivanti dallo studio geomeccanico del campo)''.

VALUTATA l'opportunità di prescrivere la trasmissione annuale al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – DGIS dei dati relativi al monitoraggio delle deformazioni del suolo insieme alla documentazione tecnica prevista sia per i giacimenti indicati nei provvedimenti direttoriali del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 5481 del 20 marzo 2008 e prot. n. 3075 del 14 luglio 2008 (che recepiscono le prescrizioni contenute nel provvedimento DSA-2008-0000644 del 10 gennaio 2008 relativo alla ripresa della produzione) sia per i giacimenti per i quali sono presenti le prescrizioni sulla subsidenza dei decreti VIA;

RITENUTO pertanto di inserire le seguenti prescrizioni:

- trasmissione annuale al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – DGIS dei dati relativi al monitoraggio delle deformazioni del suolo;
- trasmissione della documentazione tecnica che si presenta per i giacimenti indicati nei provvedimenti direttoriali del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 5481 del 20 marzo 2008 e prot. n. 3075 del 14 luglio 2008 (che recepiscono le prescrizioni contenute nel provvedimento DSA-2008-0000644 del 10 gennaio 2008 relativo alla ripresa della produzione) sia per i giacimenti per i quali sono presenti le prescrizioni sulla subsidenza dei decreti VIA, anche per le piattaforme BRENDA e BASIL;

CONSIDERATO che, con nota prot. 3928 del 25 gennaio 2023, acquisita con prot. n. MiTE/10847 del 26 gennaio 2023, l'ISPRA ha inviato la propria valutazione effettuata con il coinvolgimento tecnico-scientifico di ARPA Emilia-Romagna, espressa anche sulla base dei risultati degli ultimi monitoraggi relativi alle annualità 2019-2021, nella quale si evidenzia un parere positivo con richiami al rispetto di obblighi normativi e prescrizioni richiamate nel presente dispositivo;

CONSIDERATO che, a seguito delle richieste, formulate alla luce dell'istruttoria condotta, con note prot. 83914/MASE del 30 luglio 2021 e prot. n. 129331/MASE del 07 agosto 2023, i documenti allegati all'istanza sono stati così aggiornati:

- Piano di Monitoraggio aggiornato al 11 aprile 2022, volto a verificare "l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici derivanti dallo scarico diretto a mare delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi" (prot. n. 47434/MiTE del 20 aprile 2022);
- Scheda tecnica B/2 per lo scarico delle acque di strato derivanti da attività petrolifere in mare, aggiornata al 31 dicembre 2023, (prot. n. 15872/MASE del 29 gennaio 2024);
- Relazione comprovante la non disponibilità di pozzi idonei alla reiniezione delle acque di strato in giacimento GIAC/CS 07-22 aggiornata a maggio 2022 (prot. n. 72195/MiTE del 09 giugno 2022);
- Relazione ciclo delle acque di strato prodotte e scaricate in mare, aggiornata al 16 agosto 2023 e valida fino al 31 agosto 2027, con nota acquisita con prot. 136771/MASE del 29 agosto 2023;

CONSIDERATO che nella relazione aggiornata del ciclo delle acque la Società ha ridotto i quantitativi massimi giornalieri, i quantitativi annuali e quelli totali ricadenti nel periodo di validità dell'autorizzazione, rispetto a quanto precedentemente inviato e rispetto a quanto valutato dalla Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza (DGIS) e da ISPRA;

CONSIDERATO che la società ENI S.p.A ha trasmesso a mezzo pec

- l'esito del monitoraggio ambientale relativo all'Inverno 2022 acquisito agli atti con prot. n. MiTE/157334 del 14 dicembre 2022;
- l'esito del monitoraggio ambientale relativo all'Estate 2022 acquisito agli atti con prot. n. MiTE/11111 del 26 gennaio 2023;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 40083 del 25 luglio 2023, acquisita con prot. n. MASE/121331 del 25 luglio 2023, l'ISPRA ha inviato alcune osservazioni di carattere metodologico in merito ai monitoraggi ambientali realizzati nell'anno 2022;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 162750/MASE del 12 ottobre 2023 ha chiesto all'ISPRA un aggiornamento della valutazione tecnico-scientifica prendendo in considerazione il monitoraggio ambientale relativo all'anno 2022, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo scarico a mare delle acque di strato di cui ai commi 5 e 6, art. 104 D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 67970 del 12 dicembre 2023, acquisita con prot. n. MASE/203467 del 12 dicembre 2023, l'ISPRA ha inviato la propria valutazione aggiornata all'anno 2022, effettuata con il coinvolgimento tecnico-scientifico di ARPA Emilia-Romagna, nella quale si si conferma quanto già evidenziato nella precedente valutazione con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- che vi sia coerenza nella indicazione dell'unità di misura con cui sono espressi i dati nonché nella indicazione dei valori di LOQ tra i documenti che descrivono i metodi analitici allegati alle relazioni di monitoraggio e le relazioni stesse (ad es: dei BTEX, IPA, idrocarburi alifatici C10-C40 nei mitili, ecc.), ciò al fine di garantire una affidabilità dei dati tale da consentire a questo Istituto di esprimere la valutazione richiesta;
- che nel documento descrittivo del Piano di Monitoraggio sia riportata la descrizione degli scenari di esposizione degli additivi chimici di dichiarato impiego, le previste misure di gestione del rischio a norma del regolamento REACH, le informazioni utili alla classificazione di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) nonché la prevista caratterizzazione ai sensi del D.M. 28 luglio 1994;
- che l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 152/2006 sia accompagnata da uno studio sulla dispersione delle acque di strato, che consideri i volumi massimi per i quali si richiede l'autorizzazione allo scarico, considerando le condizioni idrodinamiche peggiori, in termini di stratificazione e campi di corrente, al fine di poter prevedere/verificare eventuali effetti sulla qualità delle acque interessate dallo scarico. Ai fini dell'individuazione delle condizioni idrodinamiche peggiori, si suggerisce di utilizzare i dati atmosferici e oceanografici che vengono resi disponibili da piattaforme nazionali/internazionali accreditate (es. programma Europeo Copernicus: <https://marine.copernicus.eu/> <https://atmosphere.copernicus.eu/>);

VISTI e CONSIDERATI gli esiti del rapporto di prova n. 2023_7756/2 relativo al campionamento delle acque di strato, emesso in data 25 gennaio 2024, assunto agli atti con prot. MASE/17801 del 31 gennaio 2024, effettuato in data 12 dicembre 2023 dall'Arpa Marche congiuntamente al personale della Capitaneria di Porto di Pesaro, ai sensi dell'art. 8 comma b) dell'All. 1 al D.M. del 28 luglio 1994, disciplinante le attività di vigilanza e controllo condotte dalle Capitanerie di Porto

competenti e che tale rapporto non ha evidenziato superamenti dei limiti previsti dalla vigente normativa;

CONSIDERATO che la società ENI S.p.A ha trasmesso a mezzo pec

- l'esito del monitoraggio ambientale relativo all'Inverno 2023 acquisito agli atti con prot. n. MASE/164305 del 25 gennaio 2024;
- l'esito del monitoraggio ambientale relativo all'Estate 2023 acquisito agli atti con prot. n. MASE/164305 del 25 gennaio 2024

CONSIDERATO che gli esiti dei monitoraggi relativi all'anno 2023 non modificano in maniera significativa il quadro di riferimento ambientale emerso nelle valutazioni espresse da ISPRA per gli anni precedenti;

VISTA la nota di ENI prot. 615/SICS acquisita con prot. n. 69315/MiTE del 01 giugno 2022 con la quale, in relazione alla prescrizione secondo cui il monitoraggio debba essere condotto da un ente o istituto pubblico, la società ha rappresentato la difficoltà di reperire tali enti chiedendo che lo stesso monitoraggio possa essere condotto da un Ente o Istituto scientifico pubblico o non, specializzato nelle materie afferenti alla tutela delle acque e degli ecosistemi marini;

RITENUTO che quanto prospettato nella suddetta nota sia in linea con quanto indicato nell'art. 104 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, fermo restando la necessità che il piano di monitoraggio venga redatto secondo le apposite "Linee Guida per il monitoraggio degli effetti dello scarico in mare delle acque di produzione derivanti dall'estrazione di idrocarburi" (ISPRA, Manuali e Linee Guida 194/2021), trasmesse alla società ENI S.p.A con nota prot. n. 83914/MATTM del 30 luglio 2021 e che lo stesso abbia come obiettivo quello di verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici;

RITENUTO per quanto premesso che sussistano le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 104 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

DECRETA

Art. 1

Oggetto dell'autorizzazione

1. E' rinnovata l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 104 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., allo scarico in mare delle acque di strato prodotte dagli impianti fissi "BASIL", "REGINA", "ANNALISA" e "BRENDA" e scaricate in mare dalla piattaforma "BRENDA", ubicata nel Mare Adriatico distante circa 24 km dalla costa e sito nel punto individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

lat. 44° 06' 56",866 N – long. 13° 02' 42",412 E

subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 2.

2. L'autorizzazione concessa è efficace dalla data di notifica del presente decreto fino al 31 agosto 2027, per un quantitativo complessivo massimo per il periodo autorizzato pari a 185.360 m³, nel rispetto dei quantitativi massimi annuali e giornalieri ricavati dalla relazione tecnica sul ciclo delle acque allegata al presente decreto, rivista in base all'effettiva durata dell'atto, secondo la seguente tabella:

Anno	Quantitativi totali annuali (m³/anno)	Quantitativi massimi giornalieri (m³/giorno)
2024	32120	110
2025	51100	140
2026	58400	160
2027	43740	180

Art. 2

Prescrizioni allo scarico diretto a mare delle acque di strato

1. Le acque di strato di cui si autorizza lo scarico sono quelle prodotte dagli impianti fissi "BASIL", "REGINA", "ANNALISA", e "BRENDA" e scaricate in mare dalla piattaforma "BRENDA". Le attività oggetto della presente autorizzazione devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) le acque di strato destinate allo scarico in mare, devono avere una concentrazione del contenuto in olii minerali inferiore ai 40 mg/L;
- b) lo scarico autorizzato deve essere effettuato in un'area circolare con raggio 100 metri, centrata nel punto individuato dalle coordinate geografiche riportate nel precedente art. 1;
- c) lo scarico può essere effettuato solo dopo un preventivo trattamento delle acque di strato nell'impianto situato sulla piattaforma "BRENDA"; in tale impianto, le tubazioni che convogliano le acque di strato in entrata e in uscita devono essere chiaramente identificabili;
- d) al fine di mantenere sempre efficace il preventivo trattamento delle acque di cui alla precedente lettera c) deve essere garantita la periodica e adeguata manutenzione dei filtri;
- e) la composizione, la quantità delle acque di strato e le modalità di trattamento e di scarico in mare devono essere conformi a quanto dichiarato dalla società ENI S.p.A. nella documentazione tecnica sulle acque di strato prodotte dalla piattaforma "BRENDA", trasmessa dalla suddetta Società;
- f) attuare un efficace monitoraggio delle acque di strato scaricate tale da determinare quali siano le performance dell'abbattimento per ogni analita a carico dell'impianto, tra quelli normati secondo D.Lgs. 172/2015;
- g) Secondo quanto previsto nel Piano di monitoraggio, la società ENI S.p.A. dovrà caratterizzare le acque di strato calcolando i valori medi dei parametri della tabella 6 - sezione allegati del piano di monitoraggio, prelevando i campioni con una frequenza minima quadrimestrale. I valori delle tabelle 6° e 6b, di cui al Piano di monitoraggio, devono essere ottenuti da analisi e da misurazioni su campioni di acqua di strato da effettuarsi prima e dopo il trattamento (a monte e a valle dei filtri a carbone). La caratterizzazione delle acque di strato pre e post trattamento dovrà riguardare, separatamente, le piattaforme BRENDA e BASIL. Per ogni parametro, ai risultati si dovrà associare sempre la relativa incertezza della misura analitica;

- h) la società ENI S.p.A. deve assicurare le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario a garantire la tutela dell'ambiente (art. 6 comma 17 D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.). In relazione a ciò, poiché lo scarico diretto in mare può avvenire purché la concentrazione degli olii minerali sia inferiore ai 40 mg/l (art. 104, comma 5, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) la Società garantisce il pieno rispetto dei limiti imposti dalle autorizzazioni allo scarico attraverso un controllo continuo dei parametri operativi di piattaforma, compresi quelli relativi all'impianto di trattamento delle acque, utilizzando strumentazione presente sia in piattaforma sia nelle centrali a cui le piattaforme afferiscono. Inoltre, la Società trasmetterà al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Compartimento Marittimo competente, in formato digitale, le risultanze dei controlli effettuati sulle acque di strato secondo le modalità descritte alla lettera precedente. La Società dovrà altresì trasmettere trimestralmente un report che dia evidenza dell'eventuale utilizzo di glicole dietilenico, indicando periodo di riferimento e quantitativi immessi, nonché gli esiti delle analisi effettuate sulle acque di strato prima del ripristino dello scarico a mare. In sede di rinnovo della presente autorizzazione, la Società dovrà impegnarsi a prospettare possibili soluzioni idonee ad effettuare il monitoraggio in continuo dello scarico;
- i) devono essere adottate tutte le possibili precauzioni per prevenire l'accidentale contaminazione delle acque di strato con qualsiasi sostanza utilizzata che ne possa alterare le caratteristiche;
- j) le sostanze additive indispensabili impiegate nella separazione degli idrocarburi dalle acque di strato e i rispettivi quantitativi massimi giornalieri devono essere esclusivamente quelli indicati nella documentazione tecnica presentata dalla società ENI S.p.A.;
- k) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la presenza di glicole dietilenico nelle acque scaricate a mare. Considerando che l'utilizzo di glicole dietilenico è variabile nel tempo in termini di quantità e frequenza d'impiego, affinché il rischio di esposizione dell'ambiente marino a tale sostanza sia sufficientemente cautelativo è ammesso lo scarico in mare con i seguenti valori limite massimi di concentrazione nelle acque di strato:
- 730 mg/L in caso di rilascio continuo in mare
 - 5900 mg/L in caso di rilascio intermittente in mare
- dove il rilascio intermittente è definito come un rilascio non frequente ovvero inferiore a una volta al mese e per non più di 24 ore (*ECHA Guidance on IR&CSA, R.16*);
- l) tutte le operazioni devono essere svolte nel pieno e totale rispetto delle normative vigenti in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente e comunque nel rispetto di quanto riportato nel presente decreto di autorizzazione e nei relativi allegati che ne sono parte integrante e restano depositati agli atti del Comando del Compartimento Marittimo competente, anche ai fini delle attività di controllo a questo demandate;
- m) il monitoraggio ambientale realizzato secondo quanto previsto nel Piano di monitoraggio presentato dalla società ENI S.p.A., conformemente alla versione aggiornata delle "Linee Guida per il monitoraggio degli effetti dello scarico in mare delle acque di produzione derivanti dall'estrazione di idrocarburi (ISPRA, Manuali e Linee Guida 194/2021), ed allegato al presente decreto, deve essere realizzato da un Ente o Istituto scientifico specializzato nelle materie afferenti alla tutela delle acque e degli ecosistemi marini, con adeguata capacità tecnica e organizzativa tale da garantire:
- 1) l'anticipazione dei rapporti di prova non appena disponibili con gli esiti delle analisi effettuate sui campionamenti previsti nel Piano di monitoraggio ambientale, da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Capo del

Compartimento Marittimo competente. A garanzia di un corretto confronto dei dati raccolti nei diversi anni di monitoraggio, anche ad opera di diversi laboratori, associare sempre ai risultati di misura per ogni parametro la relativa incertezza di misura analitica, il LOD e il LOQ, secondo normativa vigente;

- 2) l'elaborazione della relazione tecnica finale annuale, con le valutazioni volte a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi. La relazione tecnica redatta dall'Ente o Istituto scientifico di cui sopra, dovrà essere conforme per struttura e contenuti a quanto richiesto dal Piano di Monitoraggio ambientale presentato dall'istante.

La richiamata documentazione tecnica di cui al punto 2) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Capo del Compartimento Marittimo competente dalla società ENI S.p.A. entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento in cui sono stati effettuati i campionamenti. Decorso 15 giorni dalla data prevista per la consegna della relazione tecnica di cui al punto 2), senza che sia stata trasmessa giustificata motivazione per il mancato invio, si procederà alla sospensione dell'autorizzazione del presente decreto;

- n) in relazione a quanto previsto nel Piano di Monitoraggio si richiede la ripetizione con frequenza semestrale delle attività di monitoraggio con valutazione dei loro esiti al fine di individuare eventuali criticità;
- o) il monitoraggio ambientale dovrà essere effettuato con frequenza semestrale per tutta la durata dell'autorizzazione anche per la piattaforma BASIL, secondo quanto indicato dalle "Linee Guida per il monitoraggio degli effetti dello scarico in mare delle acque di produzione derivanti dall'estrazione di idrocarburi (ISPRA, Manuali e Linee Guida 194/2021), per la matrice sedimento e biota;"
- p) in occasione delle attività di campionamento, per le piattaforme BASIL e BRENDA, si dovrà inoltre procedere alla caratterizzazione completa dell'idrodinamica locale mediante misure correntometriche che tengano conto delle onde e delle correnti presenti al momento del campionamento;
- q) in occasione delle attività di campionamento previste dal Piano di Monitoraggio dovranno essere effettuate simulazioni modellistiche, in opportuni scenari di riferimento, della dispersione delle acque di strato in mare tenendo conto degli incrementi di volume scaricati, delle reali condizioni di geometria dello scarico, della densità, della portata delle acque da scaricare e del contenuto di solidi sospesi presenti. Lo studio modellistico dovrà comprendere anche un'analisi accurata dei processi diffusivi e dei fenomeni di sedimentazione dei solidi sospesi contenuti nelle acque di strato. La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa con cadenza annuale, contestualmente all'invio degli esiti delle attività di monitoraggio;
- r) l'istanza di rinnovo della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 152/2006 dovrà essere accompagnata da uno studio sulla dispersione delle acque di strato, che consideri i volumi massimi per i quali si richiede l'autorizzazione allo scarico o il suo rinnovo, considerando le condizioni idrodinamiche peggiori, in termini di stratificazione e campi di corrente, al fine di poter prevedere/verificare eventuali effetti sulla qualità delle acque interessate dallo scarico. Ai fini dell'individuazione delle condizioni idrodinamiche peggiori, si suggerisce di utilizzare i dati atmosferici e oceanografici che vengono resi disponibili da piattaforme nazionali/internazionali accreditate (es. programma Europeo Copernicus: <https://atmosphere.copernicus.eu/>);

- s) unitamente alla suddetta descrizione si dovrà disporre anche di una relazione riassuntiva delle condizioni di esercizio della piattaforma, rispetto alla massima capacità produttiva, del relativo scarico giornaliero delle acque di strato in mare nonché delle attività di rilevanza ambientale (come, a titolo di esempio: work-over, manutenzione filtri, arresto impianto, ecc.) riferita ai 12 mesi precedenti l'attività di monitoraggio;
- t) nella descrizione del Piano di Monitoraggio sia riportata la descrizione degli scenari di esposizione degli additivi chimici di dichiarato impiego, le previste misure di gestione del rischio a norma del regolamento REACH, le informazioni utili alla classificazione di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) nonché la prevista caratterizzazione ai sensi del D.M. 28 luglio 1994;
- u) qualunque modifica nella realizzazione di quanto previsto dal Piano di monitoraggio ambientale deve essere preventivamente comunicata e motivata a questo Ministero e al Capo del Compartimento Marittimo competente;
- v) la società ENI S.p.A. deve tenere informato costantemente e preventivamente l'Ente o l'Istituto, incaricato del monitoraggio ambientale, dei quantitativi e della frequenza dello scarico al fine di consentire lo svolgimento delle attività di monitoraggio;
- w) contestualmente all'invio della scheda tecnica B/2 di cui alla successiva lettera u), la società ENI S.p.A. deve comunicare al Capo del Compartimento Marittimo competente il programma di manutenzione previsto per garantire il corretto funzionamento del ciclo delle acque di strato, informando preventivamente degli eventuali aggiornamenti al programma che dovessero rendersi necessari nel corso della durata dell'autorizzazione e dell'eventuale fase di rinnovo dell'autorizzazione stessa. La comunicazione del programma di manutenzione dovrà contenere un cronoprogramma delle attività previste e indicare:
 - descrizioni e motivazioni degli interventi;
 - durata dell'intervento di manutenzione, indicando data di inizio e fine intervento;
 - eventuali variazioni quali/quantitative delle acque scaricate a mare;
 - eventuale utilizzo di additivi e/o di altre sostanze chimiche con le caratteristiche tecniche e i quantitativi utilizzati.

L'avvio della manutenzione ordinaria deve essere comunicato al Capo del Compartimento Marittimo con almeno 48 ore di anticipo, indicando l'inizio e la fine dei lavori prevista, mentre per la manutenzione straordinaria, la comunicazione deve essere inviata non appena si siano determinate le problematiche e gli interventi da effettuare, comunque preventivamente rispetto all'inizio delle operazioni, riportando la data di inizio dei lavori;

- x) è cura della società ENI S.p.A. compilare anche in formato digitale un apposito registro sul quale devono essere riportati:
 - i quantitativi, la data e l'ora o gli intervalli di utilizzo delle sostanze additive di cui alla lettera j) del presente articolo;
 - i quantitativi giornalieri delle acque di strato scaricate di cui all'art. 1 del presente decreto. Al fine di consentire alle Capitanerie di porto competenti di effettuare i previsti controlli richiamati all'art. 3 del presente decreto durante le ispezioni presso la piattaforma, la linea dedicata alle acque di strato prima dello scarico in mare dovrà essere attrezzata con apposita strumentazione che consenta la lettura dei quantitativi scaricati;
 - gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, relativi ad attività di trasporto, di trattamento e di scarico delle acque di strato di cui alla lettera s) del presente articolo;

- i quantitativi di additivi e/o di altre sostanze chimiche eventualmente utilizzati nel corso delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alla lettera s) del presente articolo;
- le schede di sicurezza aggiornate degli additivi/sostanze chimiche di dichiarato impiego nell'intero ciclo produttivo, dovranno essere trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Capo del Compartimento Marittimo per le verifiche di vigilanza e controllo da effettuare attraverso le ARPA;
- le informazioni relative ai controlli analitici quadrimestrali condotti dalla società ENI S.p.A. sulle acque di strato, previsti dal piano di monitoraggio, riportando: data, punto di prelievo (a monte e a valle dei filtri), codice identificativo del campione;

Il registro dovrà essere reso disponibile presso la piattaforma su richiesta degli organi deputati al controllo e copia del formato digitale dovrà altresì essere trasmessa contestualmente all'aggiornamento annuale della scheda B/2, con le informazioni complete per l'anno di riferimento;

- y) La società ENI S.p.A. ha l'obbligo, pena la decadenza del decreto di autorizzazione, di aggiornare annualmente la scheda tecnica B/2 ai sensi del D.M. del 28 luglio 1994 trasmettendone copia, entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Capo del Compartimento Marittimo competente;
- z) la società ENI S.p.A. deve informare tempestivamente e preventivamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Capo del Compartimento Marittimo competente, di eventuali modifiche apportate alle operazioni di trattamento e scarico, autorizzate dal presente decreto e ad altre attività ad esse connesse, che possano comportare modifiche a qualunque titolo alle attività di monitoraggio previste;
- aa) la società ENI S.p.A. ha facoltà di sospendere le operazioni autorizzate per ragioni di dimostrata necessità;
- bb) la società ENI S.p.A. è tenuta a dare comunicazione della sospensione come pure della ripresa delle attività al Comando del Compartimento Marittimo competente e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzioni generali VA e IS;
- cc) qualora sopravvengano nuove esigenze di controllo e/o di carattere scientifico nel periodo di efficacia della presente autorizzazione, il Piano di monitoraggio allegato al presente decreto può essere modificato e/o ampliato su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- dd) considerato che ai sensi dell'art. 104 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione", la Società dovrà trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno del periodo richiesto, una relazione annuale che illustri le verifiche praticate dalla Società in merito alla possibilità di adibire stringhe dei pozzi non più produttivi o eventuali nuovi pozzi alla reiniezione delle acque di strato "nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi" e che riporti il trend storico della produzione di acqua oltre che del gas per mostrare gli effettivi sviluppi in termini di volumi di acqua di strato estratti in base alle attività effettuate i previsionali di acqua prodotta, per ogni pozzo, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – DGIS per le necessarie valutazioni da trasmettere a DGVA;

ee) la Società dovrà inoltre trasmettere annualmente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – DGIS i dati relativi al monitoraggio delle deformazioni del suolo oltre trasmissione della documentazione tecnica che si presenta per i giacimenti indicati nei provvedimenti direttoriali del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 5481 del 20 marzo 2008 e prot. n. 3075 del 14 luglio 2008 (che recepiscono le prescrizioni contenute nel provvedimento DSA-2008-0000644 del 10 gennaio 2008 relativo alla ripresa della produzione) sia per i giacimenti per i quali sono presenti le prescrizioni sulla subsidenza dei decreti VIA, anche per le piattaforme BRENDA e BASIL.

Art. 3

Vigilanza e controlli

1. Il Comando del Compartimento Marittimo competente, avvalendosi degli organismi tecnici preposti in materia di vigilanza e controllo degli scarichi nelle acque, anche sulla base delle informazioni contenute nella scheda B/2 del D.M. 28 luglio 1994, allegata al presente decreto e annualmente aggiornata dalla società Eni S.p.A., provvede trimestralmente alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente decreto ed in particolare effettua analisi e controlli:
 - sulle caratteristiche delle acque di strato destinate allo scarico in mare e sul contenuto in olii minerali, la cui concentrazione deve essere inferiore ai 40 mg/L;
 - sui quantitativi effettivamente scaricati in mare.
 - sui registri di cui al punto t) dell'art. 2, acquisendone copia anche in formato digitale.
2. Gli esiti della vigilanza e dei controlli sopra citati e i relativi pareri di conformità delle analisi eseguite rilasciati dagli organismi tecnici devono essere inviati dal Capo del Compartimento Marittimo competente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e contestualmente, per conoscenza, al Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, entro trenta giorni dall'avvenuto sopralluogo. Qualora in sede di ispezione vengano riscontrate difformità rispetto a quanto disposto nel presente decreto il Capo del Compartimento Marittimo competente ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, indicando altresì eventuali provvedimenti intrapresi, anche in relazione a quanto indicato nell'art. 7 del presente decreto.
3. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso agli impianti.
4. La società ENI S.p.A. è tenuta a realizzare qualsivoglia intervento considerato necessario dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Capo del Compartimento Marittimo competente o dagli organi da essi incaricati al fine di esercitare l'attività di controllo.
5. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica si riserva il diritto di accedere in qualunque momento agli impianti con proprio personale o con personale di organismi delegati, compiendo ispezioni ed effettuando ogni altro accertamento correlato all'attività autorizzata con il presente decreto.

Art. 4

Spese di vigilanza

1. Tutte le spese relative all'attività di controllo e vigilanza di cui all'articolo 3, coordinate dal Capo del Compartimento Marittimo competente, sono poste a completo carico della società ENI S.p.A.

Art. 5***Responsabilità Società***

1. Le prescrizioni indicate nel presente decreto non esonerano la società ENI S.p.A. dalle responsabilità derivanti da ogni evento che, provocato direttamente o indirettamente dalle operazioni autorizzate, dia luogo a risarcimento di danni da parte di terzi.
2. La società ENI S.p.A. è tenuta a manlevare le Amministrazioni dello Stato da qualsiasi pretesa avanzata dai soggetti che si ritenessero danneggiati.

Art. 6***Notifica***

1. La notifica del presente decreto, firmato digitalmente, è effettuata alla società ENI S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e contestualmente, con medesimo mezzo, trasmesso al Comando del Compartimento Marittimo competente e, per opportuna conoscenza, al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale infrastrutture e sicurezza.

Art. 7***Sanzioni***

1. Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione all'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 137, comma 11, l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, comporta l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 130 del D.Lgs. 152/2006.
2. Per rilevata necessità e urgenza il Capo del Compartimento Marittimo competente può procedere con provvedimento motivato alla sospensione dell'attività autorizzata, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'eventuale adozione di provvedimenti conseguenti.

Art. 8***Ulteriori nulla osta***

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non esonerano la società ENI S.p.A. dal dover acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni, nulla osta e/o pareri rilasciati da altri enti e/o amministrazioni ai sensi della normativa vigente.

Art. 9
Rinnovi

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 124, comma 8:

- l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della relativa istanza, accompagnata dalla documentazione tecnico-amministrativa debitamente aggiornata, almeno un anno prima della scadenza del presente decreto;
- qualora l'istanza di rinnovo sia stata presentata entro il termine indicato lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione del rispetto delle disposizioni contenute nell'autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)